

LEGGE 27 aprile 1999, n. 10.

**Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo.
Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DELLA REGIONE

Art. 1.

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:
 - a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria;
 - b) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";
 - c) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Art. 2.

Documento di programmazione economico-finanziaria

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:
 - a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;
 - b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;
 - c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
 - d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del

settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

5. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.

Art. 3.

Legge finanziaria

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa;

d) all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 4

Disposizioni in materia di entrate

1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.
2. A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.
3. I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare semestralmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, tramite le coesistenti Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari per la tutela dell'erario della Regione.
5. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998 medesimo.
6. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare a norma del comma 5; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998.
7. Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.
8. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "e 2" sono soppresse e sono aggiunti i seguenti commi:
«1bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.
1ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.
1quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35».

Art. 5.

Tasse automobilistiche

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, fermo restando le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza individuate dalla vigente normativa statale, fissa, a decorrere dall'anno 2000, condizioni e modalità suppletive e/o sostitutive per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche alle categorie abilitate alla stessa dalla vigente normativa.

Art. 6.

Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali

1. La fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.
2. Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti, il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di emissione, ivi incluse la vendita, la prevendita e la distribuzione dei biglietti, nonché di determinazione e riscossione del relativo prezzo per la fruizione dei servizi.

Art. 7.

Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso

1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso a musei, gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni nel cui territorio gli stessi ricadono. I comuni destinano prioritariamente i proventi ad interventi di miglioramento dei servizi connessi ai medesimi siti.
2. Nel caso in cui siano individuati più comuni contermini interessati alla gestione dei siti, i proventi sono assegnati equamente agli stessi o alle loro associazioni, nella proporzione fissata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentiti i comuni interessati.

Art. 8.

Destinazione introiti alla conservazione e restauro dei beni culturali

1. Le somme derivanti dai canoni di concessione, dai servizi aggiuntivi, dagli introiti derivanti dal diritto di ingresso ai musei, alle gallerie, alle zone archeologiche e ai monumenti regionali, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza, sono annualmente destinate alle spese per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali.

Art. 9.

Adeguamento delle tariffe di ingresso

1. Ogni tre anni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione adegua le tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali tenuto conto di quanto previsto dal decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il triennio 2000-2002, le tariffe sono adeguate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito della Regione siciliana, il Comitato previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto 11

dicembre 1997, n. 507 è composto:

- a) dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede;
- b) da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
- c) da un direttore di museo regionale;
- d) da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 10.

Iniziative direttamente promosse

1. Le mostre direttamente promosse e organizzate dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono soggette al pagamento dei diritti d'ingresso. I diritti d'ingresso per tali manifestazioni sono determinati di volta in volta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 9. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le associazioni ed i comitati, alle attività culturali della Regione o a quelle cui la Regione concorre finanziariamente, è regolata dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 11.

Attivazione servizi aggiuntivi

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso tutti i musei, le gallerie, le biblioteche e le zone archeologiche e monumentali dipendenti dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Palazzo reale di Palermo

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, le tariffe di ingresso al complesso monumentale Palazzo reale di Palermo, tenendo conto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, anche degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria del suddetto complesso monumentale.
2. E' autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra la Regione siciliana, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti pubblici interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale.

Art. 13.

Tassa per il diritto allo studio

1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, è devoluto alle Opere universitarie dell'Isola.
2. L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario è determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno

accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

4. Il gettito di cui al comma 1 è interamente utilizzato dalle Opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

5. Le Opere universitarie devono trasmettere, alla fine di ogni esercizio finanziario, alla Direzione regionale pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito rendiconto dell'attività svolta, dell'utilizzo dei proventi di cui al comma 1, del numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.

6. Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.

Art. 14.

Ricerche archeologiche sottomarine

1. All'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma: «Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare».

Art. 15.

Scavi archeologici

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza ai beni culturali competente territorialmente, è autorizzato a stipulare intese con Istituti universitari italiani ed esteri per la predisposizione ed attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.

Art. 16.

Vigilanza e custodia dei beni culturali

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e custodia e favorire il regolare funzionamento di musei, gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni altro istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli stessi, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare, affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale del ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifiche corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quello di società costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'articolo 10 della medesima legge.

3. Lo svolgimento, ai sensi dei commi 1 e 2, delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e

custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di consentire una più adeguata tutela dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione garantendo la vigilanza anche armata degli stessi, sono determinati:

a) il mansionario degli agenti tecnici custodi di cui alle tabelle B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 allegata alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 per i diversi profili professionali ed il loro assetto organizzativo interno;

b) il contingente di personale con la qualifica di agente tecnico custode addetto esclusivamente a compiti di vigilanza armata.

5. Gli agenti tecnici custodi di cui alla lettera b) del comma 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, svolgono, sotto le direttive dei responsabili dei servizi ed in raccordo con il nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, tra gli altri i seguenti compiti:

a) vigilanza e custodia armata diurna e notturna nelle aree archeologiche, nelle gallerie, nelle biblioteche e nei siti museali e di interesse storico-culturale;

b) controllo nelle zone sottoposte a vincolo archeologico dalle Soprintendenze;

c) scorta ed accompagnamento di reperti archeologici e di beni culturali di rilevante valore.

6. Agli agenti tecnici custodi addetti, con specifico provvedimento, a compiti di vigilanza armata è corrisposta un'indennità di rischio sostitutiva dell'indennità di pubblica sicurezza da determinarsi, in misura non superiore alla stessa, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38. Gli agenti tecnici custodi di cui al punto b) del comma 4 sono periodicamente sottoposti a controlli medici e psico-attitudinali al fine di verificarne l'idoneità all'espletamento delle mansioni.

Art. 17.

Recupero somme non utilizzate

1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:

a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

b) gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;

c) gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto;

d) vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a).

2. Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle II.PP.A.B., ai sensi degli articoli 45, lettera b), e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, non utilizzate entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme si considerano utilizzate se agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni nei confronti di terzi.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, sono obbligati a dare dimostrazione delle somme utilizzate all'Assessorato che ha disposto il finanziamento, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato del bilancio e delle finanze.

4. Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2 dovessero esistere nei sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze dispone, entro il termine di cui al comma 3, il relativo incameramento. Una quota pari al 50 per cento è destinata al rifinanziamento di interventi nello stesso settore in cui erano originariamente destinati, nonché ad interventi volti al risanamento ambientale ed al recupero dei centri storici.

5. Le somme assegnate e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi delle leggi indicate nel medesimo comma, sono eliminate dalle scritture contabili se non sussistono le condizioni previste dal comma stesso.

6. Il termine di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per l'esercizio finanziario 1999 è prorogato al 30 giugno.

7. Per le spese di cui agli articoli 10 ed 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le quote di cui al comma 4 sono estese rispettivamente al 70 e al 90 per cento.

Art. 18.

Istituzione anagrafe dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare

1. E' istituita presso la Presidenza della Regione, mediante adeguati sistemi informatici, l'anagrafe dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo detenuto od utilizzato dall'Amministrazione regionale e dagli enti ed aziende regionali, previa verifica e rivalutazione dei beni stessi.

2. Le Amministrazioni regionali, gli enti e le aziende regionali sono tenuti a fornire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli elementi idonei per la iscrizione dei beni di cui al comma 1 all'anagrafe istituita ai sensi del presente articolo. Ogni variazione è soggetta al preventivo nulla-osta della Presidenza.

3. L'Assessore alla Presidenza è autorizzato a nominare commissari ad acta in mancanza degli adempimenti connessi, nei termini sopra stabiliti.

4. I beni di cui al comma 1 suscettibili di valutazione economica sono iscritti nel rendiconto patrimoniale della Regione in base ai valori rivalutati risultanti dall'anagrafe dei beni medesimi.

5. Le visure catastali effettuate dalla Regione siciliana per l'accertamento del proprio patrimonio immobiliare sono esenti dal pagamento di ogni diritto.

6. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo la parola "permanente" sono aggiunte le seguenti parole: "nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 19.

Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio

1. Il canone superficario di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il canone superficario di cui all'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

4. Il pagamento del canone superficario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31

gennaio di ciascun anno.

5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'articolo 25, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

a) per la concessione di acque minerali:

- 1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;
- 2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua;
- 3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;

b) per la concessione di acque termali:

- 1) produzione annua fino a 10.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 15 milioni;
- 2) produzione superiore a 10.000.000 di litri e fino a 50.000.000 di litri, lire 0,5 per ogni litro d'acqua;
- 3) produzione eccedente i 50.000.000 di litri, lire 0,009 per ogni litro d'acqua;

c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;

d) con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.

6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Ricerca e coltivazione di idrocarburi

1. Nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE 94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall'Amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti.

2. I canoni superficiali relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché le

aliquote di produzione, istituiti dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, sono rideterminati secondo gli importi e con le modalità indicati di seguito:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono così determinati:

- 1) permesso di ricerca, lire 10.000 per chilometro quadrato;
- 2) permesso di ricerca in prima proroga, lire 20.000 per chilometro quadrato;
- 3) permesso di ricerca in seconda proroga, lire 40.000 per chilometro quadrato;
- 4) concessione di coltivazione di idrocarburi, lire 80.000 per chilometro quadrato;
- 5) concessione di coltivazione in proroga, lire 120.000 per chilometro quadrato;

b) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, i predetti canoni sono rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT, su comunicazione del competente Corpo regionale delle miniere;

c) per le produzioni ottenute con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma;

d) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, per le produzioni ottenute nel corso dell'anno precedente, l'ammontare del canone royalty derivante dall'applicazione della aliquota di cui alla lettera c) è rivalutato dal competente Corpo regionale delle miniere, in sede di liquidazione finale di ciascun anno, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT corrispondente all'anno di conseguimento delle produzioni.

3. I canoni annui di permesso sono dovuti anche in assenza di utilizzo dei permessi di ricerca.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1999 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota calcolato ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente alle quantità estratte ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

Art. 21.

Sfruttamento delle risorse minerarie

1. Ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie, ivi comprese le risorse idrico-minerali per uso potabile e termale, ricadenti all'interno del proprio territorio, i comuni sono autorizzati a costituire società miste a prevalente capitale privato.

Art. 22.

Cessione alloggi popolari

1. L'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, integrato dall'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:

«Art. 16. Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno

abbienti vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione. Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del valore determinato applicando i criteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il comma 7 dell'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è sostituito dal seguente comma:

«7. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».

3. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 le parole «sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento annuo, oltre al rimborso del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».

4. All'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 è aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Art. 1 bis - 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a totale carico o con il contributo regionale possono essere alienati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della presente legge, nella misura del 90 per cento».

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono così sostituiti: «1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 per cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo».

6. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorché scaduto, è prorogato al 31 dicembre 1999.

7. All'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 è aggiunto il seguente comma: «4. L'applicazione del presente articolo è estesa anche agli alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati».

8. All'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, è aggiunto il seguente comma: «8. La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni di alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano già stati acquisiti dai proprietari è ai medesimi decentrata, compresa la piccola manutenzione se è stato effettuato il trasferimento in proprietà di almeno il 50 per cento degli alloggi».

Art. 23.

Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

Art. 24.

Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende

1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:

a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);

b) Istituto incremento ippico di Catania;

c) Istituto zootecnico di Palermo;

d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;

e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.

3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.

4. È soppressa l'Opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.

5. Le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.

6. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, entro il 31 luglio 1999, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5.

Art. 25.

Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera o sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultino destinate negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.

2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

- a) titolari di provvedimenti di concessione in essere alla data del 31 dicembre 1998;
- b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;
- c) proprietari frontisti.

3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprassuolo e con relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 riferiti alla regione agraria di appartenenza nei modi seguenti:

- a) per i suoli destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc./mq. il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente; per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistenti il valore agricolo medio della coltura più redditizia; qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente utilizzato come abitazione dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è ad un terzo, ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di cessione del sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
- b) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq il doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia;
- c) per i suoli edificabili con densità territoriale maggiore di 1 mc./mq. il valore è determinato moltiplicando il doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
- d) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo.

4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti deve essere presentata, entro

dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge o entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, all'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia, che redige il verbale di liquidazione da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso dovrà essere versata l'intera somma prevista al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato secondo quanto previsto dal medesimo comma 3, con un minimo di lire 50.000. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto al predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.

6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali abusivamente occupati non catastati come trazzere o sedi viarie. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti resta sospesa la riscossione delle sanzioni già irrogate. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.

7. Tutte le zone demaniali trazzerali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino di fatto occupate da corpi stradali e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici sono da intendersi trasferiti dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.

8. Le porzioni di sedi viarie del demanio trazzerale in regime di coesistenza con altri tipi di demanio sono trasferite, su richiesta del sindaco e per comprovati motivi di pubblica utilità, al demanio comunale.

9. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come 'regie' che:

- a) non siano state trasformate in rotabile;
- b) non risultino di pertinenza di comuni e province;
- c) non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto.

Art. 26.

Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico

1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi.

2. La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione che può essere concessa unicamente a chi risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza purchè in regola con le norme e gli strumenti urbanistici. In questa ipotesi si prescinde dal requisito di dieci anni di occupazione di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli

adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria.

4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.

6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:

a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;

b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.

7. Per i casi di cui alla lettera a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.

8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana.

9. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, è così modificato:

«1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato».

Art. 27.

Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta

1. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale.

2. Nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 - rubrica Assessorato bilancio e finanze - è iscritto un fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento delle perizie di variante e suppletive previste dall'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dalla presente legge.

3. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sui capitoli di spesa del bilancio della Regione siciliana istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), costituiscono economie di spesa e contribuiscono al miglioramento del

risultato finanziario di gestione dell'anno medesimo.

4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle perizie di variante e suppletive le somme richieste dai singoli rami dell'Amministrazione regionale mediante prelevamenti dal fondo di cui al comma 2.

5. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 alle Camere di commercio della Sicilia è attribuita una quota non superiore al 15 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Detta quota è ripartita fra le Camere di commercio con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni in cui confluiscono le somme stanziare nei bilanci camerali per le medesime finalità.

6. All'articolo 18, comma 1 lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola "accreditate" è sostituita con la parola "trasferite" e, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla stessa lettera g) è prelevato direttamente dalle Camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite.

7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una quota non superiore al 25 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritto in un apposito fondo per l'occupazione.

8. Il comma 3 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è così sostituito: «3. Possono essere finanziate perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».

9. È abrogato il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

Art. 28.

Modifiche al sistema sanzionatorio

1. I commi 8 e 14 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogati e il comma 19 del medesimo articolo è così modificato:

«19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è abrogato; in conseguenza di detta abrogazione trovano applicazione le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 è così sostituito:

«Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24 e 27;
- b) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25 e 28;
- c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui agli articoli 26 e 29;
- d) di lire 500.000 a carico dei titolari di scarichi che non osservino l'obbligo di cui all'articolo 38;

e) di lire 50.000 per metro cubo/die, a carico dei titolari di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;

f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i titolari di insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla vigente legislazione».

4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono introdotti i seguenti articoli:
«Art. 43 bis - 1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000; detta sanzione è ridotta rispettivamente a lire 500.000 e a lire 5.000.000 per i titolari di scarichi civili che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalità di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione dello scarico.

2. Si applica una sanzione ridotta da lire 500.000 a lire 3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui al di fuori delle pubbliche fognature, sempreché la capacità totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.

Art. 43 ter - 1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. La sanzione amministrativa è ridotta a lire 500.000 nel caso di versamento di reflui da parte di autoveicoli al di fuori delle aree specificamente individuate ed autorizzate dal comune in cui le stesse ricadono ma entro pubbliche fognature.

3. Si applica altresì la sanzione amministrativa di lire 1.000.000 ai proprietari di civili abitazioni che danno in locazione un immobile avente recapito in pubblica fognatura per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito o autorizzato.

4. Ai fini della determinazione dell'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si considerano operanti le disposizioni di cui all'allegato 1, lettera d), della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e per gli stessi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le previsioni di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

5. Per i casi non specificatamente indicati nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni».

5. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di omissione della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 12, del medesimo decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per i rifiuti pericolosi, sempreché dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge dovute e purché i produttori di rifiuti abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, e non siano incorsi in reiterate violazioni.

6. Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di lire 100.000; in caso di accertate reiterate violazioni che abbiano riguardo alla commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio si applica la sanzione amministrativa in misura intera.

7. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:

a) ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di lire 150.000 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo;

b) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità. Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b) del comma 7, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

9. L'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è così sostituito:

«1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.

2. In materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali.

3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del Parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella Tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 2.000.000.

4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato nelle zone protette.

5. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.

8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la quota assegnata alla Provincia regionale quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1989, n.

689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "Assessorato del territorio e dell'ambiente" sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, determina con proprio regolamento gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori.

10. Sono abrogati l'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e l'articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71».

10. Fermo restando quant'altro stabilito nella legislazione vigente, per l'applicazione nella Regione siciliana delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale opera il principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. Per le violazioni richiamate nei commi precedenti, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il procedimento di irrogazione non ha ancora dato luogo alla ordinanza-ingiunzione, ovvero all'ordinanza di archiviazione, di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge, sempre che lo stesso venga effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE

Art. 29.

Attenuazione della rigidità della spesa

1. Per l'anno 1999 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue diverse da quelle di cui al comma 3, sono iscritti in bilancio in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998. Per il biennio 2000-2001 l'ammontare dei predetti contributi e trasferimenti è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo. La misura prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni non può essere superiore, per l'anno 2000, all'85 per cento e per l'anno 2001 al 75 per cento.

2. All'articolo 29, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: «in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione» e alla lettera d) le parole «60 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

3. A decorrere dall'esercizio 1999 le spese continuative annue fissate dalle leggi della Regione sotto indicate sono iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998:

- legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, articolo 4 (capitolo 10525);
- legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13 (capitolo 55004);
- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articolo 41 (capitolo 55904);
- legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 1 (capitolo 19017);
- legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 2 (capitolo 41953);
- legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, articolo 23 (capitolo 24954);

- legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articolo 10 (capitolo 75204);
- legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 48 (capitolo 75240).

Art. 30.

Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:
 - a) i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
 - b) salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;
 - c) per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.
2. Le disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.

Art. 31.

Consorzi di bonifica

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi all'esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/95 o da altre disposizioni di legge in vigore.
2. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno degli enti consortili costituiti ai sensi dell'articolo 6 subentra ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio nei rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 medesima, con il personale di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato che a tali consorzi faceva capo, e succede ai medesimi in tutti i diritti ed obblighi inerenti o comunque connessi con tali rapporti.
3. La disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei soli rapporti attivi e passivi instaurati dai consorzi soppressi e relativi all'esercizio di funzioni che gli articoli 7 e 8 della medesima legge o altre disposizioni di legge in vigore non attribuiscono ai nuovi enti medesimi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, l'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 è abrogato.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nomina un commissario liquidatore, scelto tra i funzionari in servizio dell'amministrazione regionale, per ogni singolo gruppo di consorzi soppressi e ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica in conformità a quanto previsto dalla tabella A allegata alla citata legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
6. I commissari liquidatori di cui al comma 5 provvedono entro tre mesi dalla nomina, in relazione a ciascuno dei consorzi soppressi ricompresi nella propria gestione, all'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie degli stessi e, relativamente ai rapporti in corso, all'amministrazione ed alla liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie presentando le risultanze all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale accrediterà le somme necessarie, compatibilmente alle disponibilità del bilancio.
7. In mancanza della necessaria disponibilità finanziaria, alla copertura dei disavanzi di gestione relativi ai rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge provvedono con le modalità previste dal successivo articolo 27 della medesima legge regionale, fermo restando il necessario differimento dei termini ivi previsti.

Art. 32.

Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse

1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:
 - a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
 - b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;
 - c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;
 - d) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);
 - e) l'importo massimo dell'aiuto non può superare in ogni caso quello stabilito per le corrispondenti operazioni creditizie dalla vigente legislazione regionale;
 - f) la disposizione di cui al presente comma è notificata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come intervento di importanza minore trattandosi di modalità più restrittiva di erogazione di aiuti esistenti. Fino a quando le disposizioni del presente comma non avranno effetto si applicano le agevolazioni creditizie secondo gli importi previsti dalla legislazione vigente;
 - g) l'intensità degli aiuti finanziari alle imprese, a valere sulla legislazione regionale, non può comunque superare i limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato rivolti alle aree in ritardo di sviluppo;

h) le disposizioni del presente comma comunque non si applicano alle operazioni di credito riguardanti le imprese esercenti attività connesse con i prodotti di cui all'allegato II del Trattato CE.

Art. 33.

Rimborso e rinegoziazione mutui

1. Le cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, nonché le cooperative a proprietà individuale, di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari, rispettivamente, al 15 per cento ed al 25 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito a medio e lungo termine stabilito dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto di attuazione del 21 dicembre 1994, fermo restando che tale interesse non può, comunque, essere superiore all'1 per cento nel caso di cooperative a proprietà indivisa ed al 4 per cento nel caso di cooperative a proprietà individuale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle cooperative edilizie già incluse nei programmi di intervento regionale, formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi.
3. Al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui già concessi alle cooperative edilizie assistiti da contributi a carico della Regione, in armonia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai mutuatari che procedono alla predetta rinegoziazione un ulteriore contributo in misura tale da porre a carico degli stessi, per interessi e spese accessorie, tassi non superiori a quelli stabiliti al comma 1. Il contributo è comunque concesso a condizione che l'onere complessivo a carico della Regione non risulti superiore a quello scaturente dai piani di ammortamento già in essere.

Art. 34.

Interventi costruttivi

1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 1, comma 6, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, può essere altresì utilizzato, entro l'importo massimo di lire 2.300 milioni, per l'integrale copertura dell'onere relativo alla realizzazione degli interventi costruttivi riguardanti le cooperative edilizie già ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nel triennio 1981-1983.

Art. 35.

Proroga termini in materia di edilizia residenziale e di lavori pubblici

1. I termini previsti dall'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati al 31 dicembre 2000.
2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, già prorogato con l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
3. All'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 il termine "31 dicembre 1989" è sostituito con il termine "31 dicembre 1998".

Art. 36.

Programmi di opere pubbliche

1. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1999 possono includere oltre alle opere pubbliche munite di progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modificazioni sono estese per l'anno 1999 ai programmi regionali di finanziamento, solamente per le opere inserite nei programmi di finanziamento a valere sui fondi del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999.

Art. 37.

Utilizzo somme assegnate al Prefetto di Messina

1. Le somme già assegnate al Prefetto di Messina, per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, sono utilizzate dallo stesso per le seguenti finalità:
 - a) sino a lire 450 milioni per la demolizione dei fabbricati dichiarati pericolanti e per i quali sono state già emesse ordinanze sindacali di demolizione;
 - b) sino a lire 2.050 milioni per la concessione di un contributo una tantum di lire 5 milioni per spese di trasloco e di nuova sistemazione ed un contributo mensile di lire 500.000 a favore dei soci assegnatari fatti sgomberare a seguito di ordinanze sindacali. Tale contributo decorre dalla data dell'ordinanza sindacale, detraendo gli eventuali contributi di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 già riscossi sino all'esaurimento dei fondi stanziati;
 - c) le somme residue, per la realizzazione di opere di presidio e di urbanizzazione primaria atte alla sistemazione dell'area, avvalendosi delle indagini geologiche e geognostiche già eseguite e delle risultanze delle perizie tecniche depositate presso il tribunale di Messina.

Art. 38.

Contenimento spese per acquisto di beni e servizi

1. Il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi da parte della Regione siciliana è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; ad analoghe finalità dovrà corrispondere l'attività amministrativa nei contratti attivi per ciò che concerne le spese connesse.
2. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, escluse le spese obbligatorie e d'ordine e quelle relative alle manutenzioni e ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'anno 1999 sono ridotte in misura non inferiore al 15 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1998.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è sostituito dal seguente: «Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle spese di amministrazione sostenute, viene riconosciuta ai medesimi, dal 1° gennaio 1999, una commissione annuale pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive».

Art. 39.

Razionalizzazione e dislocazione uffici regionali

1. Allo scopo di razionalizzare la dislocazione sul territorio degli uffici regionali decentrati e di ridurre progressivamente gli oneri di locazione degli immobili, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un piano che preveda, almeno:
 - a) su proposta dell'Assessore alla Presidenza, d'intesa con gli Assessori preposti ai rami di

amministrazione interessati, la soppressione e/o l'accorpamento di uffici periferici, finalizzata all'istituzione di sportelli unici regionali;

b) su proposta dell'Assessore alla Presidenza, l'individuazione degli immobili di proprietà regionale utilizzabili per sedi di uffici regionali.

Art. 40.

Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi, da parte delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; devono altresì essere contenuti i costi per la produzione di beni e servizi da parte delle stesse aziende.
2. Per l'acquisto di beni e servizi, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono tenuti ad avvalersi delle risultanze degli osservatori centrale e regionale degli acquisti e dei prezzi di cui al comma 30, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per l'assegnazione delle quote, l'Assessore regionale per la sanità tiene conto dei risultati conseguiti dalle stesse aziende in termini di razionalizzazione ed economicità della spesa, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione ed economicità della spesa nonché di risanamento. Devono in ogni modo essere salvaguardati in sede di riparto delle somme relative alla spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali, nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture.
4. Per il ripiano del disavanzo del settore sanitario a carico del bilancio della Regione, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere devono alienare prioritariamente il patrimonio non destinato ad attività assistenziali. A tal fine dette aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare all'Assessorato regionale della sanità un inventario dei propri beni patrimoniali e richiedere specifica autorizzazione di alienazione. Delle predette alienazioni le aziende devono dare comunicazione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5. L'erogazione delle ultime tre mensilità delle quote di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è condizionata alla presentazione all'Assessorato regionale della sanità del conto consuntivo dell'anno precedente. La mancata presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce comporta, inoltre, l'immediata decadenza del direttore generale.
6. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, a presentare all'Assessorato regionale della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conti consuntivi delle sopresse unità sanitarie locali, anche avvalendosi, in caso di effettiva accertata necessità, da notificare alla procura regionale della Corte dei conti, degli elementi risultanti dai rendiconti trimestrali delle sopresse unità sanitarie locali. L'inadempienza della citata disposizione senza giustificato motivo comporta l'immediata decadenza dall'incarico di direttore generale.
7. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "un dodicesimo" sono sostituite con le parole "tre dodicesimi".

Art. 41.

Blocco concorsi

1. Fino al 31 dicembre 1999 è fatto divieto all'Amministrazione regionale ed agli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione di indire concorsi interni o concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Il blocco di cui sopra non si applica ai concorsi esterni per l'assunzione di personale da inquadrare nei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.

2. Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, si applicano le vigenti norme statali in materia di assunzione del personale.

Art. 42.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è introdotto nella Regione siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale con riguardo a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche funzionali dei dipendenti regionali, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, su richiesta dei dipendenti, alle condizioni e con le modalità di cui alle seguenti lettere:

- a) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda nella quale deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere;
- b) il personale che opta per il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a svolgere altra attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno e purché l'attività da svolgere non sia in contrasto o comunque in conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale. Entro quindici giorni dall'inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione nella quale presta servizio. Analogamente deve comunicare le eventuali successive variazioni;
- c) il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere articolato con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi o solo su alcuni giorni della settimana;
- d) il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e previa cessazione dell'eventuale attività lavorativa esterna;
- e) con contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale con particolare riferimento all'individuazione dei limiti massimi autorizzabili, con riguardo alla dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, alle riserve per comprovati motivi di famiglia e al trattamento economico anche accessorio;
- f) l'istituto del lavoro a tempo parziale si applica anche al personale degli enti del settore pubblico regionale;
- g) per quanto non previsto dal presente comma si fa rinvio al vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato.

Art. 43.

Personale regionale. Contributo di quiescenza

1. Il contributo di quiescenza a carico del personale, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è incrementato dello 0,50 per cento.

Art. 44.

Personale regionale. Incarichi presso altre amministrazioni

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale possono svolgere incarichi presso altra amministrazione pubblica con contratto a tempo determinato. Per tale periodo gli stessi sono posti fuori ruolo senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 45.

Soppressione fondo concessione prestiti

1. Il fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione, costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo del medesimo articolo 16.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per fondo credito a carico del personale, di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.
3. Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione.
4. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali emolumenti comprensivi dell'indennità di contingenza e al netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi di perdite a carico dell'Amministrazione regionale nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale regionale.

Art. 46.

Enti locali. Personale in mobilità

1. Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilità, derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione vigente, usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilità già assunto in forza di autorizzazione regionale.

Art. 47.

Trasporto scolastico

1. All'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
«Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza».

Art. 48.

Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro

1. La legislazione della Regione siciliana è confermata alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo quanto disposto dalle lettere seguenti:
 - a) al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo la parola "assunzione" aggiungere «ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
 - b) al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 aggiungere:
«1bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 1ter. La concessione dei contributi a carico della Regione previsti dal presente articolo, per gli esercizi successivi all'anno 2001, è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa»;

- c) al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sostituire le parole "45 giorni" con le parole "90 giorni".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dopo la parola "enti" sono aggiunte le parole «ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale». Alla fine del medesimo articolo sono aggiunte le parole «la spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato».
3. Il termine di sei mesi di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in sede di prima attuazione, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai progetti di lavoro di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, trova applicazione il richiamato quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Al fine di consentire la piena attivazione degli interventi di cui al presente comma, la commissione regionale per l'impiego, in caso di rinuncia dei soggetti promotori ed attuatori, può autorizzare il subentro, quale ente promotore o attuatore, di altri soggetti che ne facciano richiesta, legittimati a promuovere lavori socialmente utili in forza della disciplina vigente. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai lavoratori già assegnati ai progetti, ovvero per i quali siano in corso le procedure di assegnazione.
4. Ai fini dell'armonizzazione della normativa regionale in materia di lavoro con i principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il Governo della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una o più iniziative legislative per la riorganizzazione dei servizi all'impiego, delle politiche attive del lavoro e dei servizi ispettivi.

Art. 49.

Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le assegnazioni finanziarie dello Stato, assegnate alla Regione siciliana con deliberazione del CIPE, relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999, il Presidente della Regione è autorizzato a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle predette risorse.
2. Per i piani di utilizzo di cui al comma 1 e relativi agli interventi per le attività ed i servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale, il Presidente della Regione provvede applicando i criteri previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994-1999 ed i benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
3. E' attribuita alla Presidenza della Regione la competenza relativa all'attuazione degli interventi per l'utilizzazione dei finanziamenti erogati alla Regione ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e della delibera CIPE del 18 dicembre 1996.
4. Le amministrazioni cui compete l'attuazione dei singoli sottoprogrammi, delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, delle sovvenzioni globali, degli altri programmi di iniziativa comunitaria nonché dei progetti relativi, sono tenute a definire entro il 30 giugno 1999 l'istruttoria concernente i relativi interventi al fine dell'adozione degli atti giuridicamente vincolanti di cui alle decisioni comunitarie di approvazione dei programmi stessi entro i termini previsti.
5. Decorso il termine del 30 giugno 1999, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni alle disposizioni previste nel comma 4, nomina, per gli enti diversi dall'Amministrazione regionale, un commissario per l'adozione dei necessari adempimenti entro i successivi trenta giorni.
6. Le misure ed i sottoprogrammi che, alla data del 31 agosto 1999 non hanno dato luogo ad atti giuridicamente vincolanti o la cui adozione non sia compatibile con i tempi fissati dall'Unione europea, come verificato dal commissario di cui al comma 5, sono riprogrammati entro il 30 settembre 1999 dal Presidente della Regione sentita la Giunta regionale.
7. Per le misure o sottoprogrammi per i quali sono già stati emessi i decreti assessoriali di

finanziamento, le aperture di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti beneficiari sono limitate alle sole somme indispensabili per pervenire all'appalto dei lavori. L'accreditamento delle ulteriori somme, ivi comprese le spese tecniche di progettazione, resta subordinato alla stipula del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei termini fissati dall'Unione europea.

8. Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile.

9. Per l'anno in corso, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana provvede ad emanare i pareri di propria competenza entro dieci giorni dal ricevimento delle richieste. Trascorso detto termine il parere si intende reso favorevolmente.

10. I disegni di legge recanti aiuti di Stato sono notificati, ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE, alla Commissione europea nel testo licenziato dalle Commissioni legislative così come trasmesso al Presidente della Regione dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

11. In sede di approvazione dei disegni di legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana sono indicati in apposita norma di salvaguardia le parti da notificare alla Comunità europea ai sensi del citato articolo 93 del trattato CE.

12. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 costituiscono priorità operative. Gli uffici interessati sono tenuti a darvi corso con precedenza ad ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni del comma 3, dell'articolo 4, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

13. Ferma restando la data del 31 dicembre 1999 quale termine ultimo per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti relativi a finanziamenti a carico del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, le somme assegnate ad uffici periferici della Regione possono essere utilizzate dagli stessi per il finanziamento di progetti presentati anche in anni successivi all'assegnazione medesima.

14. Dopo il comma 4, dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è inserito il seguente comma 4bis:

«4bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma 4, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni».

15. Al comma 2, dell'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo le parole "dallo Stato o dalla Regione" sono aggiunte le parole "o ad altri strumenti di programmazione negoziale".

Art. 50.

Riserve negli appalti pubblici

1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana, contenute nella legislazione regionale, vengono estese alle imprese ubicate nel territorio di tutte le regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

Art. 51.

Ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo

1. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti S.p.A., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., è autorizzata a promuovere interventi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, finalizzati allo sviluppo economico della Sicilia, utilizzando a tal fine le somme di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Italia investimenti S.p.A. e Itainvest

Sicilia S.p.A. applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria del 15 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e possono avvalersi di tutti gli strumenti operativi ivi previsti.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con Italia investimenti S.p.A., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., apposite convenzioni per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 52.

Disinquinamento e risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa

1. Per la redazione della progettazione a qualsiasi livello e per la direzione dei lavori degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta ed in quello della provincia di Siracusa approvati con decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, in deroga agli articoli 3, 4, 5 e 10 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, anche al di sotto dei limiti stabiliti dal comma 1, dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, i singoli soggetti attuatori dei piani di cui sopra, applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, al fine di garantire l'assistenza al coordinamento tecnico dei piani di disinquinamento di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con una o più università siciliane.

Art. 53.

Ufficio per le isole minori

1. È istituito presso la Presidenza della Regione l' "Ufficio per le isole minori" al fine di coordinare gli interventi a favore delle stesse.

Art. 54.

Requisiti di onorabilità e professionalità

1. In ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalità:

- a) dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni;
- b) il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla avvenuta verifica o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
- c) dell'avvenuta verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
- d) la sospensione dalle cariche di cui al presente comma è dichiarata con le modalità di cui alla lettera b).

2. In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti.

3. Le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine ai requisiti di

onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Art. 55.

Disposizioni per l'IRCAC e la CRIAS

1. Le disposizioni normative regolamentanti l'Istituto regionale per il credito alle cooperative e la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane sono modificate ed integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "pari all'1,75 per cento" sono sostituite con le parole "pari all'1,50 per cento" e dopo lo stesso comma è aggiunto il seguente:

«2bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa prestate».

3. All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente».

4. All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve».

5. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e dell'articolo 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 sono abrogati.

6. L'approvazione delle delibere dei bilanci dell'I.R.C.A.C. e della C.R.I.A.S. da parte della Giunta regionale di Governo avviene secondo le seguenti modalità:

a) la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta da parte del competente assessorato. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate;

b) per le finalità di cui alla lettera precedente l'I.R.C.A.C. e la C.R.I.A.S., entro quindici giorni dall'adozione, provvedono a trasmettere le delibere di approvazione dei bilanci, unitamente ai relativi documenti contabili, agli assessorati regionali competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza. Detti assessorati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale la proposta ed il parere di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla ricezione delle delibere stesse e dei relativi documenti. Tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

7. Le disposizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 si applicano anche al personale degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti "di terzi in amministrazione". Per gli enti previsti dal presente articolo il termine previsto dal secondo comma del predetto articolo 31 è spostato al 31 dicembre 1998.

8. Al fine del risanamento dell'I.R.C.A.C., lo stesso è autorizzato, previa approvazione del piano industriale da parte della Giunta di governo e non oltre diciotto mesi dalla stessa approvazione, ad

applicare a proprio carico al personale dipendente, in possesso dei requisiti di anzianità, nei modi previsti al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le procedure per l'esodo in conformità alle modalità ed alle condizioni disciplinate dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 sino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. I posti resisi vacanti a seguito della ristrutturazione, nel grado e nella qualifica, vengono eliminati dalla pianta organica.

Art. 56.

Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali

1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione interna nominata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:
 - a) miglioramento dei servizi;
 - b) trasparenza dell'azione amministrativa;
 - c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
 - d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
 - e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
 - f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
 - g) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.
5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.
6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:

- a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;
 - b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
 - c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale Internet. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;
 - d) svolgere il servizio di provider a favore delle amministrazioni regionali;
 - e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61.
8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.
9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
10. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
11. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.

Art. 57.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la durata in carica dei componenti del Comitato regionale radiotelevisivo, eletti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.
2. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 le parole "al 100 per cento" sono sostituite dalle parole "al 90 per cento" e al primo comma dell'articolo 11 della legge medesima le parole "95 per cento" sono sostituite dalle parole "85 per cento".
3. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole "a carico del bilancio regionale", sono aggiunte le seguenti «o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale».
4. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole "commissione medico-ospedaliera" sono aggiunte le parole "o altro organo collegiale presso le aziende unità sanitarie locali".
5. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente: «4. I direttori regionali provvedono alla gestione delle spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie».
6. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente: «Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana».
7. All'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, è aggiunto il seguente comma: «5. Sono esclusi dal beneficio dei vantaggi previsti i soci che volontariamente o in seguito ad una procedura di esecuzione forzata abbiano provveduto al pagamento parziale o totale del debito garantito».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente:

«In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, agli artigiani che richiedono i contributi in conto interessi concessi dall'Artigiancassa S.p.A., può essere concesso un contributo a carico del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge, su una ulteriore quota di finanziamento non superiore al 50 per cento dell'importo massimo previsto dalla normativa statale. Per i finanziamenti a medio termine per operazioni di credito concessi direttamente o indirettamente dall'Artigiancassa, destinati all'attività artigianale non agevolate dalla vigente normativa di settore, è concesso, in alternativa alle altre agevolazioni di cui al comma 1, ed al presente comma, un contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a condizione che il tasso offerto per le predette operazioni di finanziamento non sia superiore a due punti percentuali sull'«Euribor».

9. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 1999.

10. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è così sostituito:

«2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al fondo medesimo di una quota pari al 4 per cento delle risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione, nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi, alla spesa per servizi socio-assistenziali, alle risorse assegnate per il fondo occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 ed ai finanziamenti per opere pubbliche. A tal uopo gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al fondo di cui al comma 1».

11. All'articolo 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 sono aggiunte le parole "Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU".

12. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 le parole "15.000 milioni" sono sostituite con le parole "30.000 milioni".

13. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte espresse sempre in termini percentuali di ribasso anche nei casi di cui al precedente comma 3, che superino di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a 6, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondando il numero a quello intero immediatamente superiore qualora questo non sia intero. L'aggiudicazione viene fatta a favore del ribasso che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara».

14. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui al precedente articolo possono essere realizzati:

a) dal comune, sia su immobili di proprietà pubblica che privata, in via sostitutiva;

b) da privati, singoli o riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del comune;

c) da riunioni di consorzi o società tra il comune ed altri soggetti pubblici e/o privati, anche tramite concessione, potendo delegare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere, compresa la progettazione e le eventuali procedure espropriative o di occupazione temporanea».

15. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:

«1. Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa».

16. La legge regionale 6 giugno 1990, n. 8; l'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10; l'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11; l'articolo 45 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 sono abrogati.

17. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51; l'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 sono abrogati; conseguentemente, con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 si provvede alla rideterminazione dello stanziamento del capitolo 36704.

18. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 le parole "da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;" sono soppresse.

19. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. Al quinto comma del medesimo articolo le parole "salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma" sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'esercizio 1998.

20. L'articolo 257 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi successive, è abrogato. Restano a carico della Regione le spese per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

21. L'articolo 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è abrogato. Le relative competenze sono trasferite ai comuni.

22. L'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14 e l'articolo 69 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 sono abrogati.

23. L'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86; il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31; l'articolo 23 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29; l'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e l'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37 sono abrogati.

24. La lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 31 è soppressa.

Art. 58.

Consorzi garanzia fidi

1. Ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti nel rispetto della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 59.

Personale dei consorzi agrari

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai soggetti ivi indicati nei termini e con le modalità di cui al regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive integrazioni e modifiche ed approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 1993 e con decreto del Presidente della Regione del 29 febbraio 1996, n. 30.

Art. 60.

Interpretazione autentica

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è interpretato come di seguito:

«In caso di estinzione di II.PP.A.B. i beni patrimoniali delle stesse ricadenti nel territorio della Regione siciliana sono devoluti a ciascun comune in cui gli stessi ricadono».

Titolo IV

NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' E CONTROLLO

Art. 61.

Controlli interni e di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa si adotta il controllo di gestione secondo i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da verificare;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. Il controllo di gestione si differenzia dagli atti ispettivi in quanto svolto secondo criteri di mutualità al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati attesi ed è attuato con riferimento ai singoli rami dell'Amministrazione regionale verificando in maniera complessiva i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
5. I dirigenti ai quali sia affidata la titolarità di uffici o i dirigenti che in alternativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento debbono periodicamente relazionare all'organo di indirizzo tramite il servizio di controllo di gestione di cui al comma 6. I dirigenti, inoltre, devono continuamente monitorare le loro operazioni ed attivare pronte reazioni nei confronti di tutte le irregolarità, le antieconomicità, le inefficienze e le operazioni inefficaci scoperte.
6. Nei singoli rami dell'Amministrazione regionale sono istituiti servizi di controllo di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile, per unità di prodotto.
7. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo e ne danno notizia all'amministrazione sottoposta a controllo.
8. Gli uffici di cui al comma 6 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale con qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e coadiuvati da personale di varia qualifica in servizio presso l'Amministrazione regionale. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per materia, si provvede alla individuazione del contingente di personale suddiviso nelle varie qualifiche.
9. E' istituito un servizio di controllo di gestione centrale che opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Presidente della Regione, che ha il compito di coordinare i servizi di controllo di gestione delle varie amministrazioni, nonché di verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'intera Amministrazione regionale in rapporto a quanto previsto nel documento di

programmazione economico-finanziaria. Per l'espletamento di dette funzioni si avvale di apposito sistema informativo coordinato e gestito dal coordinamento dei sistemi informativi regionali a norma dell'articolo 56. Detto servizio relaziona almeno ogni trimestre sui risultati della sua attività al Presidente ed elabora entro il 31 maggio di ogni anno un rapporto di gestione riguardante l'intero esercizio precedente.

10. I dirigenti di cui al comma 8 non possono essere inquadrati nello stesso servizio per un periodo inferiore ad anni tre e superiore ad anni cinque.

11. All'inquadramento del personale di cui al comma 8 si provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alla Presidenza.

Art. 62.

Ragionerie centrali

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:

- a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato;
- b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 63.

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è così sostituito:

«Art. 7.

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria che è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'articolo 10, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo.

Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.

La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresì, richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e 3

abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori oneri.

Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono.

Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonché le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.

L'Amministrazione regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.

Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio.

Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e necessità».

Art. 64.

Impegni di spesa

1. L'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

«Art. 11

Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.

Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, previo assenso dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, previo assenso dell'Assessore regionale per il bilancio

e le finanze, a norma della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.

Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.

Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziare per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa; si considerano però impegnate:

- a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;
- b) le spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti emessi e riscossi;
- c) le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale cofinanziamento delle assegnazioni medesime.

Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».

Art. 65.

Applicazione delle disposizioni relative ai nulla osta per il pagamento delle spese perente e relativo reintegro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 66.

Esecuzioni forzate

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, si applicano all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici della Regione le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana, con proprio decreto, le relative modalità attuative.

Art. 67.

Disposizioni per i revisori contabili

1. La disposizione del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, non si applica ai dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 68.

Snellimento dell'azione amministrativa. Organi collegiali

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le

ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.

2. La Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 42 è soppressa ed i compiti e le funzioni alla stessa attribuiti vengono svolti dai competenti uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Sono soggetti al controllo dell'Assessorato predetto gli atti relativi alle materie sotto elencate. Tali atti, trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale degli enti locali, sono approvati o annullati, con decreto assessoriale da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali l'Assessorato non abbia adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti relativi alle seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;
- b) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente tre anni;
- c) liti attive e passive e transazioni;
- d) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- e) nomina del tesoriere e relativo contratto di servizio;
- f) atti riguardanti il patrimonio immobiliare delle istituzioni;
- g) modifiche allo statuto.

4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'Assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi.

5. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale.

6. Le singole amministrazioni provvedono, altresì, ad indicare eventuali accorpamenti degli organi di cui al comma 5 e ad individuare quali profili professionali non sono sostituibili con personale dipendente regionale.

7. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui ai commi 5 e 6, a confermare o meno gli organi collegiali di cui al comma 5.

8. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 31 dicembre 1999, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.

9. I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformità alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio.

Titolo V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69.

Governo e uso delle risorse idriche

1. Il governo e l'uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alle lettere seguenti:

- a) la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- b) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determina con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;
- c) ai fini della determinazione degli ambiti territoriali si applicano i criteri dell'efficienza e dell'economicità di gestione con particolare riguardo all'instaurarsi di significativi fattori di scala, individuando contestualmente quali gestioni esistenti corrispondono ai suddetti criteri;
- d) con cadenza quinquennale e con le modalità di cui alle lettere precedenti, si provvede alla modifica degli ambiti territoriali ottimali;
- e) per la realizzazione di opere fognarie e depurative è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di perequazione;
- f) gli enti locali, tramite il gestore del servizio integrato, verseranno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana una quota pari al 15 per cento della tariffa riscossa ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al fine di alimentare il fondo di cui alla lettera e);
- g) l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso in cui l'ente locale non possa provvedere, tramite le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alla realizzazione di opere fognarie e depurative, provvederà ad integrare le risorse medesime con un contributo - nei limiti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni - che graverà sul fondo di cui alla lettera e);
- h) ove non già disciplinato da specifiche norme regionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 70.

Licenze di attingimento

1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, articoli 1 e 2, e già rinnovate per cinque volte, si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo, sino alla decisione sulla richiesta di concessione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 71.

Interpretazione autentica. Modifica del regime delle acque

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è così interpretata: «Per modifica del regime delle acque si intende sia la modifica dei corsi di acque fluenti attraverso sbarramenti o imbrigliamenti, sia la captazione di acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi».

Art. 72.

Disposizioni concernenti le Camere di commercio

1. Contro i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana, è ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni, all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate, su convenzione con i livelli provinciali delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti con le modalità ed i

criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali, di cui all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. Sono, altresì, autorizzate a provvedere alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo ad esclusione della sovratassa per ritardato pagamento, sempre che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'Istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

Art. 73.

Destinazione alloggi alle forze dell'ordine

1. Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a cedere, a titolo oneroso, edifici di edilizia residenziale pubblica non utilizzabili, preferenzialmente ai comuni ed alle province regionali che ne facciano richiesta per destinarli ad alloggi delle forze dell'ordine e, compatibilmente alle caratteristiche tecniche, a sede di presidi per il controllo del territorio.

Art. 74.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 27 aprile 1999.

CAPODICASA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

PIRO

Tabella 1 allegata al comma 9 dell'articolo 28 "Modifiche al sistema sanzionatorio"

	FATTISPECIE DI VIOLAZIONE	MISURA DELLA SANZIONE	
1.	EDILIZIA Realizzare nuove costruzioni ed altre trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio senza preventiva autorizzazione		
1.1.	(apertura di nuove strade o piste, modifiche piano altimetriche tipologiche e formali, elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche, impianti tecnologici a rete		
		da 2.000.000	a 10.000.000

1.2.	Realizzare modifiche esterne degli edifici a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza del preventivo nulla osta	da	200.000	a	2.000.000
1.3.	Effettuare opere di ristrutturazione edilizia in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta	da	500.000	a	5.000.000
1.4.	Mutare la destinazione d'uso senza il preventivo nulla osta	da		1.000.000 a	5.000.000
1.5.	Collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale naturale e rou-				
	lottes in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta	da	500.000	a	2.000.000
1.6.	Demolire e ricostruire gli immobili esistenti, fatti salvi i casi di comprovata precarietà del-				
	l'immobile e previo nulla osta	da	2.000.000	a	5.000.000
1.7.	Realizzare recinzioni in muratura, in rete e/o filo spinato	da		100.000 a	1.000.000
1.8.	Realizzare abusivamente opere che non abbisognano di concessione edilizia, ma esigono				
	l'autorizzazione o il nulla osta	da	500.000	a	5.000.000

dell'ente gestore					
1.9.	Realizzare abusivamente sul territorio opere che richiedono la concessione edilizia	da	2.000.000	a	5.000.000
1.10.	Eccedere i limiti posti nelle autorizzazioni, nei nulla osta o in altri atti di assenso rila-				
sciati per le opere da eseguire		da	200.000	a	2.000.000
2.	MODIFICA DEL REGIME DELLE ACQUE E ALTERAZIONE DEL PATRIMONIO GEO- PEDOLOGICO				
2.1.	Modificare il regime delle acque, il corso e la composizione se non per attività agricole				
previamente autorizzate e per la difesa antincendio		da	500.000	a	5.000.000
2.2.	Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche				
solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose		da	500.000	a	5.000.000
2.3.	Scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che que-				
ste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni		da	500.000	a	5.000.000

esistenti e
previo nulla
osta

2.4.	Esercitare attività estrattive ed aprire cave e miniere senza le prescritte autorizzazioni	da	2.000.000	a	100.000.000
3.	DEPAUPERAMENTO DELLA FAUNA E DELLA FLORA				
3.1.	Praticare la caccia, la pesca e l'uccellazione	da	500.000	a	5.000.000
3.2.	Apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali, esclusi i boschi	da	200.000	a	2.000.000
3.3.	Tagliare alberi forestali senza autorizzazione	da	500.000	a	5.000.000
3.4.	Eseguire movimenti di terreno non finalizzati alle attività consentite nel regolamento e scavi ed opere sotterranee in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nul-				
la osta		da	300.000	a	3.000.000
3.5.	Impiantare serre	da	500.000	a	5.000.000
3.6.	Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale dei luoghi quali au-				
tomobilismo, motociclismo, motocross, trial, ecc.		da	200.000	a	2.000.000
4.	INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E ALTRI MEZZI DISTRUTTIVI				
4.1.	Introdurre armi da caccia, esplosivi o altri mezzi di cattura	da	100.000	a	600.000
4.2.	Portare armi da difesa cariche e non racchiuse				

	nelle apposite custodie se non nei casi pre-				
visti		da	100.000	a	600.000
5.	RIFIUTI Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente legislazione di				
settore aumentate della percentuale a lato riportata			100	per cento	
6.	CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'				
6.1.	Introdurre specie estranee alla fauna autoctona	da	200.000	a	2.000.000
6.2.	Prelevare specie protette della fauna autoctona senza il preventivo nulla osta	da	200.000	a	4.000.000
6.3.	Introdurre specie estranee alla flora autoctona	da	200.000	a	2.000.000
6.4.	Prelevare specie protette della flora autoctona senza il preventivo nulla osta	da	200.000	a	4.000.000

Visto: CAPODICASA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 2:

Gli articoli 220 e 226 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», così rispettivamente dispongono:

«220. La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, l'assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilità debbono curarne

l'accertamento e la riscossione, e l'imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila dalla ragioneria generale».

«226. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all'art. 220 del presente regolamento».

Nota all'art. 4, comma 8:

L'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Anticipazione somme riscosse dai concessionari e modalità di riscossione dei tributi

1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

1 bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.

1 ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.

1 quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35.

2. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

3. Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35».

Nota all'art. 9, comma 1:

Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 concerne il «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato».

Nota all'art. 9, comma 3:

L'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», così dispone:

«3. *Comitato per i biglietti di ingresso.* - 1. E' istituito il comitato per i biglietti di ingresso composto da:

a) il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, con funzioni di Presidente;

b) tre soprintendenti per i beni artistici e storici;

c) due soprintendenti per i beni archeologici;

d) un soprintendente per i beni ambientali e architettonici.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e rimane in

carica quattro anni.

3. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su proposta del capo dell'istituto, sentito il comitato, stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.

4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato, stabilisce ogni anno, nel limite massimo del 5 per cento, la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

Nota all'art. 10:

L'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», così dispone:

«2. *Programmazione delle attività culturali.* - 1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.

3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Rientrano nelle attività culturali:

a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;

b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonché le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;

d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.

5. La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:

a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;

b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).

6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema-tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro

del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione può essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione può essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare.

Omissis».

Nota all'art. 11:

La legge 14 gennaio 1993, n. 4, che ha convertito il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante: «Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.

Nota all'art. 12, comma 1:

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», così dispone:

«Art. 3.

Diritti di ingresso

1. Le somme derivanti dal diritto di ingresso ai musei, gallerie, scavi archeologici della Regione e dai servizi aggiuntivi, versate nell'apposito capitolo di entrata, previa declaratoria dei medesimi, in attuazione di quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono destinate alla fruizione, alla manutenzione ed al restauro dei beni monumentali.

2. *Omissis».*

Nota all'art. 13, comma 1:

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Nota all'art. 13, comma 4:

La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: «Norme sul diritto agli studi universitari», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 1991, n. 291.

Nota all'art. 13, comma 6:

Per la legge 2 dicembre 1991, n. 390, vedi nota precedente.

Il D.P.C.M. 30 aprile 1997, recante «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 giugno 1997, n. 132, S.O.

La legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47, recante «Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n. 73.

Nota all'art. 14:

L'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29, recante «Interventi regionali per scavi archeologici, conservazione monumenti e restauro opere d'arte mobili, già sostituito con art. 8, legge regionale 20 aprile 1976, n. 40», a seguito dell'integrazione prevista dalla norma che qui si annota, risulta il seguente:

«1. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per restauri di opere di arte mobili, nonché per studi e pubblicazioni relativi ai lavori sopra indicati.

La spesa per studi e pubblicazioni non può superare la misura massima di lire 30 milioni.
Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare».

Nota all'art. 16, comma 1:

- L'art. 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196», così dispone: «1. *Definizione.* - 1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;

b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;

c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.

3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti.

Omissis».

- Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 25, recante «Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi», così dispone:

«La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari, custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale».

Nota all'art. 16, comma 2:

Trattasi di convenzioni che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante «Norme per la valorizzazione dell'attività di volontariato», la Regione nell'attuazione delle proprie finalità, può stipulare con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, istituito dalla stessa legge (art. 6), da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza della Regione.

Nota all'art. 16, comma 4, lett. a):

La legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, reca «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia».

Nota all'art. 16, comma 5:

Trattasi del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Nota all'art. 16, comma 6:

La legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, reca «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale».

Nota all'art. 17, comma 1:

Le somme erogate ai sensi degli articoli 10 ed 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, concernono rispettivamente contributi fino al 100 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi e contributi, fino al 95 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, con l'esclusione dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti.

Le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, concernono il finanziamento da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente delle reti di fognatura, degli impianti di depurazione ed opere connesse, nell'ambito delle indicazioni, priorità ed obiettivi contenuti nel piano di risanamento delle acque, con priorità nei comuni i cui programmi di attuazione delle reti fognarie siano stati già approvati totalmente o parzialmente.

Nota all'art. 17, comma 1, lett. a:

L'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, rubricato «Livelli di progettazione» al comma 3 così dispone:

«3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti».

Nota all'art. 17, comma 2:

Le somme erogate ai sensi degli articoli 45, lett. b) e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sono destinate rispettivamente al fondo per gli interventi ed i servizi socio assistenziali ed al fondo speciale per programmi straordinari.

Nota all'art. 17, comma 4:

L'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è rubricato «Fondi agli enti sub regionali».

Nota all'art. 17, comma 6:

Il termine di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è quello del primo trimestre di ciascun anno e concerne le richieste presentate dei comuni e dai consorzi per la concessione di contributi fino al 100 per cento delle spese relative alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi.

Nota all'art. 17, comma 7:

Le spese di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 sono relative alle somme erogate per i contributi riportati alla nota all'articolo 17, comma 1, del testo che qui si annota.

Nota all'art. 18, comma 6:

L'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione non utilizzabili a fini istituzionali, che verrà trasmesso all'Assemblea regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione

legislativa permanente *nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.*

2. Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione è data facoltà di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L'ente acquirente è tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci».

Nota all'art. 19, comma 1:

La legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, recante: «Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione», all'articolo 13 dispone l'importo del canone annuo per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nei limiti della zona di ricerca, che il ricercatore deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale.

Nota all'art. 19, comma 2:

L'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, dispone l'importo del diritto annuo per ogni ettaro di superficie e frazione, compresi nel perimetro della zona concessa, che il concessionario è obbligato a corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale.

Nota all'art. 20, commi 1 e 2:

La legge regionale 20 marzo 1950, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni reca: «Disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».

Nota all'art. 22, comma 1:

L'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, così dispone:

«Prezzo degli alloggi.

1. Ai fini della determinazione del prezzo degli alloggi, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si fa riferimento in ogni caso alla rendita catastale risultante dalla categoria A/4. Nell'ambito di tale categoria si applica la classe corrispondente a quella catastalmente attribuita a ciascuna unità immobiliare. Qualora la classe corrispondente manchi si applica quella immediatamente antecedente.

2. Nel caso in cui gli alloggi non siano accatastrati o manchi la classe per mancato censimento, si applica l'80 per cento della media aritmetica delle classi della categoria A/4 prevista per ciascun comune.

3. Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi, in via alternativa, della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 560».

Nota all'art. 22, comma 2:

L'art. 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Interventi per il conseguimento della proprietà della prima casa

1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, con superficie utile netta non superiore a mq. 130.

2. Il limite di superficie consentito è aumentato del 30% in caso di acquisto di alloggio già occupato dal soggetto avente diritto da oltre un biennio o di acquisto da parte del comproprietario di un appartamento delle residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo familiare, nonché nel caso di alloggio realizzato anteriormente al 1970; lo stesso limite è aumentato del 50 per cento per gli alloggi realizzati anteriormente al 1950.

3. La costruzione della prima abitazione deve essere realizzata in lotti di terreno assegnati al richiedente nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero in terreno di proprietà del richiedente ricadente in zone destinate

dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.

5. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti comuni.

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati, altresì in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.

7. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».

Nota all'art. 22, comma 3:

Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, impegnate in Sicilia nella lotta contro la lotta contro la delinquenza mafiosa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti, finalizzati all'acquisto di unità abitative già costruite o in corso di costruzione, di superficie utile netta non superiore a mq. 130 *sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del Tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».*

Nota all'art. 22, comma 5:

L'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo qui si annota è il seguente:

«1. *L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.*

2. *I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 del cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo.*

3. Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo possono essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. La tipologia costruttiva cui le imprese che fruiscono dei mutui agevolati devono attenersi è quella prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.
6. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.
7. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni.
8. L'entità del mutuo è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico che, unitamente agli elaborati di progetto, deve essere corredata dal visto dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, previo accertamento della conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai costi massimi di cui all'articolo 3, lettera n, della stessa legge».

Nota all'art. 22, comma 6:

Gli alloggi di edilizia residenziale convenzionata agevolata di cui all'art. 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono quelli costruiti da privati.

Nota all'art. 22, comma 7:

L'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, a seguito della modifica apportata all'articolo che qui si annota, è il seguente:

«*Ambito di applicazione.* - 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle province o dei comuni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, compresi gli alloggi di proprietà regionale.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
- c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

3. Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case-parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

4. *L'applicazione del presente articolo è estesa anche agli alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati».*

Nota all'art. 22, comma 8:

L'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«*Gestione.* - 1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori devono dotarsi di

strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

6. E' facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempimenti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

8. *La gestione di servizi accessori e degli spazi comuni di alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano già stati acquisiti dai proprietari è ai medesimi decentrata, compresa la piccola manutenzione se è stato effettuato il trasferimento in proprietà di almeno il 50 per cento degli alloggi».*

Note all'art. 23, comma 2:

- La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», al capo I concerne «Principi generali».

- L'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così dispone:

«Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravii per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».

- Le norme di tutela a favore dei lavoratori, di cui all'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono contenute nel comma 3, che così dispone:

«3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile».

- L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, individua, alla lettera b, fra i soggetti aggiudicatari «le imprese pubbliche».

Note all'art. 23, comma 3, lett. d):

- L'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come integrato dall'art. 7 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, così dispone:

«1. Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti

dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio o ai Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli Assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del Presidente della Regione».

- L'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così dispone:

«Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività

- 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

- La Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 «coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni».

- Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio, si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni «possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa».

Nota all'art. 24, comma 3:

L'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, recante «Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica», così dispone:

«7. Ruoli del personale. - 1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ruoli a carattere regionale per il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti e scuole di cui all'art. 1.

2. I ruoli del personale direttivo sono distinti secondo la tipologia degli istituti.

3. I ruoli del personale insegnante sono distinti per il personale docente di materie culturali ed artistiche, per quello tecnico-pratico e per quello di arte applicata.

4. I ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) sono diversificati per i coordinatori amministrativi, i collaboratori amministrativi, i collaboratori tecnici ed il personale ausiliario».

Nota all'art. 25, comma 3:

La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».

Note all'art. 26, comma 1:

- L'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», è il seguente: «Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti».

- Il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno».

Nota all'art. 26, comma 2:

Per l'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vedi nota all'art. 26, comma 1.

Nota all'art. 26, comma 6, lett. a) e lett. b):

L'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così dispone:

«Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti comuni, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo

conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita alla demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico. L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione».

Nota all'art. 26, comma 3:

I casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono quelli in cui le opere eseguite ricadono in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna.

Nota all'art. 26, comma 4:

L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rubricato: «Condizioni per l'applicabilità della sanatoria» al comma 2, così dispone:

«2. Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione».

Nota all'art. 26, comma 8:

L'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», così dispone:

«*Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.* - Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione,

si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.

In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

Nota all'art. 27, comma 1:

Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono: aziende ed enti pubblici dipendenti e/o comunque vigilati dall'Amministrazione regionale, enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché enti ed aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza.

Nota all'art. 27, commi 2, 3 e 4:

L'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dalla presente legge, è riportato alla nota all'art. 27, comma 8, del testo che qui si annota.

Nota all'art. 27, comma 5:

Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, così dispone:

«14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'art. 5bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25». Vedi anche nota al comma 9 dell'articolo 27 del testo che qui si annota.

Nota all'art. 27, comma 6:

L'articolo 18 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Finanziamento delle camere

1. Al finanziamento delle camere si provvede mediante:

- a) il diritto annuale come determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di

interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti dell'Unione europea e da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme *trasferite*.

2. Le camere sono tenute a fornire all'Amministrazione regionale, senza alcun onere per quest'ultima, i dati anagrafici e ogni altra informazione relativa agli iscritti negli albi e nei registri camerali».

Nota all'art. 27, comma 7:

Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è riportato alla nota all'articolo 27, comma 5, del testo che qui si annota.

Nota all'art. 27, comma 8:

L'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10

1. I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della suddetta legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in ogni caso salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.

3. *Possono essere finanziate perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.*

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti sono tenuti ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata senza gara, alla stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all'ente finanziatore. In caso di inottemperanza quest'ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

5. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

6. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così sostituito:

"1. Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10".

7.

8. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

"2. La garanzia è costituita nelle forme previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348".

9. L'articolo 22bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Art. 22bis
Responsabilità dei progettisti

1. Il risarcimento dei danni arrecati all'ente appaltante dai privati professionisti che operano in qualità di progettisti di un'opera pubblica per responsabilità in cui siano incorsi nell'espletamento dell'incarico, così come le forme e le modalità delle relative garanzie, anche assicurative, sono regolati dalle leggi dello Stato».

Nota all'art. 27, comma 9:

L'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, a seguito della disposta abrogazione è il seguente:

«Perizie di variante, verbali nuovi prezzi, pagamenti

1. Nei limiti dell'importo contrattuale, nonché di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell'amministrazione, purché effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, per l'effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ciò non alteri la natura e la destinazione dell'opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purché la variante sia indispensabile per il compimento dell'opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarità dell'opera separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale. L'importo per imprevisti compreso fra le somme a disposizione non deve eccedere di norma il 5 per cento dell'importo a base d'asta.
2. Inoltre le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1 non possono comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15 per cento dell'importo contrattuale e non possono comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.
3. Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dal direttore dei lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non può in ogni caso globalmente superare il 20 per cento dell'importo contrattuale.
4. Il direttore dei lavori, ove sia indispensabile eseguire una specie di lavoro non prevista in contratto o adoperare materiali di specie diversa, determina con apposito verbale i nuovi prezzi osservando le modalità ed i criteri di cui all'art. 21 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, previamente discutendo i prezzi con l'appaltatore ed utilizzandoli per la redazione della perizia e inserendoli, quindi, a titolo provvisorio, in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma successivo.
5. I nuovi prezzi devono essere in ogni caso approvati dall'amministrazione appaltante, su parere del competente organo tecnico, e sono soggetti al ribasso d'asta. Per i lavori realizzati dagli enti di cui all'art. 1 con utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla Regione il parere è di competenza dell'ufficio del Genio civile per le opere di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e, negli altri casi, dell'Ispettorato tecnico regionale, o dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze.
6. Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 22 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.
7. Salvo quanto previsto nei precedenti commi l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni di cui al presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori, salvo il parere dell'ingegnere capo.
8. Le perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 ed i verbali di nuovi prezzi sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale o all'Ispettorato tecnico dei lavori

pubblici nei casi di loro competenza.

9. Non è consentita la sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di variante previste dal comma 1.

10. I pagamenti alle imprese, ai fornitori, ai professionisti, e comunque tutti quelli previsti nel progetto approvato, vengono eseguiti dagli enti su certificazione del direttore e dell'ingegnere capo dei lavori, senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e della contabilità finale, rispettivamente compiuti prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione.

11. Tutti i pagamenti alle imprese e ai professionisti devono essere effettuati nei tempi previsti dalle rispettive norme. Il certificato di collaudo deve contenere espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.

12. I pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformità del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

13. L'anticipazione sul prezzo d'appalto è concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1 dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

14bis. Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni.

15. Sono abrogati gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10; l'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22; l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8; il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32; il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19».

Vedi anche nota al comma 5 dell'articolo 27 del testo che qui si annota.

Nota all'art. 28, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.

2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa

regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.

5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in triplice copia la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.

6. Copia della dichiarazione di cui al comma 5 dovrà essere trasmessa dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica.

7. *Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.*

9. La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.

10. La provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

11. La provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.

13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.

17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.

18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.

19. *Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.*

20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;

b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;

c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;

d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.

22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale.

23. Per l'anno 1997 nella Regione Siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Note all'art. 28, comma 2:

- L'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, a seguito della disposta abrogazione è il seguente:

«Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è così sostituito:

"7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni"».

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, reca: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, reca: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie».

- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 22, reca: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472».

Note all'art. 28, comma 5:

- L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle

direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», così dispone:

«Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio».

- L'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così dispone:

«*Registri di carico e scarico.* - 1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche, e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva n. 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo

che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri».

Nota all'art. 28, comma 6:

L'art. 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così dispone:

«*Divieti.* - 1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.

4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:

a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;

b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;

c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione Europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c)».

Nota all'art. 28, comma 7:

L'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183», così dispone:

«1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente».

Note all'art. 28, comma 8:

- Gli articoli 17, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», così rispettivamente dispongono:

«17. *Obbligo del rapporto.* - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio

periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

23. Giudizio di opposizione. - Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

- L'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«*Competenza e giurisdizione.* - 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative».

Nota all'art. 28, comma 10:

L'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così dispone:

«*Principio di legalità.* - 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».

Nota all'art. 28, comma 11:

Gli articoli 18 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così rispettivamente dispongono:

«16. *Pagamento in misura ridotta.* - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

18. *Ordinanza-ingiunzione.* - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

Nota all'art. 29, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante «Norme provvisorie in materia di bonifica» al primo comma così dispone:

«L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza».

Nota all'art. 29, comma 2:

L'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:

«Contributi

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:

- a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;
- b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi

vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori; *in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione;*

c)

d) contributi per spese di gestione diretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese fruitrici la restante parte».

Nota all'art. 29, comma 3:

L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 2, così dispone:

«Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce».

Nota all'art. 30, comma 1, lett. a):

L'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così dispone:

«Limiti di impegno

1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
2. I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
3. Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.
4. Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991».

Nota all'art. 30, comma 1, lett. b):

La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, reca: «Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del Centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa».

Nota all'art. 30, comma 1, lett. c):

Gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 sono finalizzati alla tutela e conservazione dell'ambiente, al riequilibrio territoriale e produttivo e alla valorizzazione economico-sociale delle aree montane, collinari e particolarmente svantaggiate.

Nota all'art. 30, comma 2:

L'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato «Impegni di spesa» al comma 4, così dispone:

«Le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa».

Note all'art. 31, comma 1:

- L'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, così dispone:

«Norme per il personale e il patrimonio dei consorzi soppressi

1. Dalla data di istituzione degli enti consortili sono soppressi i consorzi di bonifica e di bonifica montana e il consorzio di secondo grado di Enna.
2. I consorzi subentrano nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti ai sensi della presente legge.

3. Il patrimonio boschivo dei soppressi consorzi, così come delimitato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è trasferito all'Azienda delle foreste demaniali.
 4. I nuovi consorzi subentrano senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro di natura subordinata con il personale di ruolo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei consorzi soppressi.
 5. Ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato sono riconosciuti l'anzianità, il grado e la qualifica.
 6. Ai profili professionali occorrenti si provvede prioritariamente tramite riqualificazione del personale esistente.
 7. Il dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun consorzio o eventuale sede periferica dello stesso.
 8. Viene successivamente nominato direttore del consorzio il più anziano nella carica fra i direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all'esaurimento dell'apposita graduatoria. Analoga procedura si adotta per le funzioni apicali delle diverse qualifiche.
 9. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione.
 10. Alla determinazione dello stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale e ad ogni altro adempimento necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo, per ciascuno dei consorzi in atto esistenti provvede un commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Regione».
- Gli articoli 7 ed 8 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 così rispettivamente dispongono:

«Art. 7

Funzioni di programmazione

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani predisposti dai consorzi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del piano generale degli interventi e lo depositano presso la propria segreteria, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e presso ogni comune il cui territorio sia compreso, anche in parte, nell'ambito del perimetro consortile, per la durata di quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, negli albi dei comuni territorialmente interessati, in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio, il consorzio delibera entro i successivi sessanta giorni, con il parere vincolante dell'autorità di bacino.
4. In sede di approvazione del piano viene individuato l'ordine di priorità delle opere pubbliche, stabilendone altresì i tempi di esecuzione, e viene fissato il termine per l'inizio e il compimento delle opere private dichiarate obbligatorie.
5. Il piano di cui al comma 2 è adottato dal consorzio entro sei mesi dall'approvazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, i piani sono deliberati dai consorzi entro quattro mesi dalla costituzione degli stessi e approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8

Compiti dei consorzi

1. Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione.
2. I consorzi inoltre:
 - a) formulano proposte, in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di

prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;

b) elaborato e sottopongono alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi gli indici di qualità ritenuti accettabili delle acque da utilizzare a scopo irriguo e provvedono al monitoraggio delle stesse;

c) formulano proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;

d) vigilano sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano di cui all'articolo 7;

e) concorrono nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;

f) possono provvedere alle attività di progettazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla presente legge;

g) provvedono, sino alla costituzione dell'autorità di bacino, alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzazione delle acque per fini irrigui.

3. Gli eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica sono attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.

4. Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, salvo quanto disposto dall'articolo 10, sono a carico della Regione.

5. Fino alla costituzione dei consorzi previsti dall'articolo 5, le gestioni straordinarie degli attuali consorzi sono rette da commissari nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, scelti fra funzionari dell'Amministrazione regionale».

Note all'art. 31, comma 2:

- L'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è riportato alla nota all'articolo 31 del testo che qui si annota.

- La data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è il 29 maggio 1995.

Nota all'art. 31, comma 3:

Gli articoli 7, 8 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 sono riportati alla nota all'articolo 31, comma 1, del testo che qui si annota.

Nota all'art. 31, commi 4 e 5:

L'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, così dispone:

«Costituzione dei consorzi

1. I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere dei consigli delle province regionali. Decorso il termine di sessanta giorni il parere si intende favorevolmente reso.

2. Per ciascun consorzio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina con decreto un amministratore provvisorio, con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo modalità determinate con proprio decreto.

3. L'Assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro quattro mesi dalla nomina dell'amministratore provvisorio.

4. La nomina dell'amministratore provvisorio è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra funzionari regionali in servizio».

Note all'art. 31, comma 7:

- L'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è riportato alla nota all'articolo 31, comma 1, della legge che qui si annota.

- L'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è riportato alla nota all'art. 31, comma 5, della legge che qui si annota.

- L'articolo 27 della legge 25 maggio 1995, n. 45, così dispone:

«Mutui a copertura disavanzi gestione

1. A copertura dei disavanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi di ciascun consorzio al 31

dicembre 1994, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nei limiti di lire 60.000 milioni, autorizza ciascun consorzio a contrarre nell'anno 1995 mutui decennali alle condizioni previste dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, aventi decorrenza dall'esercizio 1996 agli effetti del pagamento della prima rata di ammortamento; per la frazione di tempo relativa all'anno di contrazione si applica il preammortamento.

2. L'onere per il pagamento delle rate dei mutui di cui al comma 1, comprensivo di capitali ed interessi, è assunto a carico della Regione.

3. L'autorizzazione del mutuo è subordinata alla presentazione di domanda corredata da specifica deliberazione del commissario del consorzio. Alla predetta domanda i consorzi allegano i bilanci consuntivi dell'esercizio 1994, da approvarsi, anche in difformità dei termini stabiliti dai propri statuti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al bilancio consuntivo è allegato un elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1994, firmato dal legale rappresentante e certificato dal collegio dei revisori dei conti di ogni consorzio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo son autorizzate le seguenti spese:

a) lire 3.600 milioni per l'esercizio finanziario in corso destinati al pagamento degli interessi di preammortamento;

b) il limite di impegno decennale per l'anno finanziario 1996 di lire 11.000 milioni destinato al pagamento delle rate dei mutui».

Note all'art. 33, comma 1:

- L'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante: «Nuove norme per l'incenti